

**ISTITUTO COMPRENSIVO “ *Vincenzo Tortoreto* ”  
SAN GINESIO**

**CRITERI  
DI NON AMMISSIONE  
ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
E ALL’ESAME CONCLUSIVO  
DEL PRIMO CICLO  
D’ISTRUZIONE**

---

**SEZIONE PTOF 2016-2019**

## **Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo d'Istruzione (secondo la normativa vigente)**

MODALITÀ DI NON AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO (art. 3 e 6 D. Lgs. 62/17) Nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità. Nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione alle classi seconda e terza è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

E' stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. E'

confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

### **Criteri di non ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo d'Istruzione**

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il Collegio Docenti, vista la normativa vigente e la nota 1865/17, delibera i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva:

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso futuro e le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento.
4. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.
5. Espresa richiesta, con parere favorevole del team docente, dell'equipe socio-psico-pedagogica e dei genitori degli alunni BES.

Inoltre nella scuola secondaria di 1° grado, la non ammissione degli alunni è prevista anche nei seguenti casi indicati dalla normativa:

6. Mancata partecipazione alle prove nazionali di aprile (i privatisti debbono chiedere di poterle sostenere entro il 20 marzo) o alle prove suppletive previste per legge.
7. Non aver frequentato le lezioni per almeno il 75% del monte ore annuale personalizzato fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio docenti:
  - a) assenze per problemi di salute (comprovati da Certificato Medico);
  - b) studenti con parenti residenti all'estero (ricongiungimenti familiari che li portano ad assentarsi da scuola per periodi lunghi);
  - c) problemi di grave disagio (familiare, ambientale, sociale, ....)